

L'anno 2017, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 11,00, presso la sede dell'Ausino S.p.a., in Cava de' Tirreni, Via A.Balzico n.46, Cava de' Tirreni, previa convocazione intervenuta per le vie brevi, si sono riuniti i signori:

- Ing. Francesco Petrosino, direttore tecnico della gestione commissariale dell'Autorità d'Ambito Sele;
- L'arch. Luigi Collazzo, dirigente del IV Settore - Lavori pubblici – del Comune di Cava de' Tirreni;
- L'arch. Francesca Milione, responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Cava de' Tirreni;
- L'ing. Giuseppe Vitagliano, direttore generale dell'Ausino S.p.a., gestore del s.i.i. nell'Area costa d'Amalfi che include il territorio del Comune di Cava de' Tirreni;

Tanto per discutere di una serie di problematiche riguardanti la gestione delle reti fognarie.

**Il primo argomento oggetto di discussione** è relativo alle procedure per l'allaccio delle nuove utenze private alla fognatura comunale.

L'ing. Vitagliano fa presente che in tutti gli altri comuni dell'Area Costa d'Amalfi l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica avviene nel rispetto delle procedure già previste dal regolamento del servizio approvato dall'azienda, come esplicitato dagli artt.59 e segg., con particolare riferimento all'art.62 che prevede: *"L'Azienda provvede a propria cura ma a spese dei richiedenti alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, oppure può autorizzare i richiedenti all'esecuzione dei lavori di allaccio sotto la supervisione tecnica dell'Azienda."* In verità la seconda fattispecie appare quella ricorrente in tutti i comuni; infatti, gli utenti interessati si muniscono autonomamente delle autorizzazioni per effettuare gli allacciamenti, inclusa l'eventuale autorizzazione degli enti proprietari delle strade per effettuarvi gli scavi e i ripristini. Ciò non toglie che è data facoltà agli utenti di delegare l'Ausino ad eseguire le opere di allacciamento, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni AEEGSI e sulla base del tariffario della medesima Ausino S.p.a.

I rappresentanti del Comune si riservano di sottoporre tale fattispecie all'A.C. per eventuali atti di indirizzo.

**Il secondo argomento oggetto di discussione** riguarda l'obbligazione da parte delle utenze di allacciamento alla rete fognaria pubblica nei casi in cui la medesima, in grado di collettare le acque reflue ad un depuratore, sia presente entro la distanza di 200 mt dall'immobile da servire, come previsto dal regolamento del gestore (art. 59). In merito vanno chiarite le circostanze che determinano l'obbligazione e i tempi da imporre per la realizzazione degli allacciamenti.

Come previsto dal regolamento (art.63), l'obbligo dell'allacciamento sorge se la distanza tra l'immobile (ad uso residenziale o non) da servire o, se esistente, il lotto di pertinenza e la pubblica fognatura, che colletta le acque reflue ad un depuratore pubblico, non supera i 200 mt. Qualora vi siano da attraversare suoli privati di proprietà di terzi, il richiedente avrà l'obbligo di acquisire, a sua cura e spese, il diritto di attraversamento con la condotta fognaria privata il suolo di proprietà di terzi e ad eseguire i relativi lavori; nelle more della conclusione dell'iter, potrà avvalersi di sistemi alternativi, da realizzare a sua cura e spesa, conformi alle normative ambientali, che non prevedano il recapito nella fognatura pubblica.

L'obbligazione all'allacciamento deve tuttavia tener conto di eventuali difficoltà di natura tecnica o di particolare complessità nella realizzazione dei lavori da parte dei privati. La deroga all'allacciamento dovrà essere accertata ed autorizzata dal Comune, anche a seguito di istruttoria condotta dal gestore, e il privato potrà realizzare sistemi alternativi di trattamento, conformi alle norme ambientali, fermo restando l'obbligo, alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, di allaccio fognario, allorquando verranno meno i predetti impedimenti. Pertanto, allorquando verranno realizzate nuove tratte fognarie in grado di collettare i reflui degli immobili al depuratore pubblico, il gestore avrà l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al comune, il quale si attiverà per effettuare la ricognizione degli immobili obbligati ad allacciarsi, emettendo le relative ordinanze.

E' ammesso il caso della compartecipazione tra gestore e privato/i, finalizzato alla realizzazione di fognature pubbliche, che vedono condiviso l'obiettivo di conseguire un utile risultato comune, rappresentato dalla realizzazione di una nuova opera pubblica, che accresce il patrimonio comunale e che potrà essere successivamente utilizzata anche da terzi, per risolvere altre problematiche analoghe di interesse pubblico. L'ing. Vitagliano auspica che, in tali casi, il comune esoneri i richiedenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, in quanto le nuove opere realizzate entreranno a far parte del patrimonio indisponibile del comune.

A tal proposito l'ufficio ambiente, con la medesima nota di cui ai precedenti punti, sottoporra la questione all'A.C. per i provvedimenti che la stessa riterrà opportuno adottare.

Nel caso di richiesta di nuovi allacci entro i duecento metri da una condotta fognaria pubblica, del tipo misto, che ha come recapito finale un corpo idrico superficiale senza alcun trattamento preventivo, e non ricada nella fattispecie del fondo intercluso, per non incrementare il carico inquinante, il richiedente dovrà garantire il rispetto dei limiti fissati per lo scarico in corpo idrico superficiale, oppure optare per un sistema alternativo, conforme alla normativa, salvo poi essere obbligato ad allacciarsi e/o a bypassare l'impianto di trattamento, qualora venga realizzato il nuovo collettore o le rete di collegamento al depuratore pubblico.

Per quanto attiene al quesito su chi sia il soggetto preposto ad autorizzare lo scarico di un'attività produttiva che immette i reflui in una condotta fognaria pubblica con recapito in corpo idrico superficiale, l'ing. Petrosino dichiara che lo scarico in fognatura delle acque nere è sempre di competenza dell'Autorità di Ambito, anche se la rete fognaria pubblica sbocca direttamente in corpo idrico superficiale, purché si rispettino i parametri di legge per esso previsti. La valutazione dell'idoneità idraulica e funzionale di tale rete fognaria, limitatamente alla portata pari a cinque volte la media della portata delle acque nere sarà di competenza dell'Ausino, come previsto dall'art.24, punto 1.1.g) del disciplinare di gestione del servizio.

Alle ore 13:45 la seduta si scioglie. Del che è verbale.

L.C.S.

- ing. Francesco Petrosino

-

- arch. Luigi Collazzo

-

- arch. Francesca Milione

-

- ing. Giuseppe Vitagliano

